

vini nei giorni seriali , e nelle Feste la Messa si canti non pei fondatori de' benefizj , ovvero pei Parrocchiani , ma per altra intenzione , a me non constà , altri forse potranno rinvenirlo .

199) S'osservi un'altra cosa , che per il Canone I Egidiano se un Titolato non interveniva al Mattutino in Chiesa , era per quel giorno sospeso dalla Messa , *Missam non celebret ea die* : anzi uno legittimamente impedito dall'intervenire al Coro , voleva che almeno privatamente recitasse il Mattutino prima di Celebrare . *Missam dicere non presumat , nisi saltem per se dixerit matutinas* . Tuttavia soggiugne : *Ab hoc vero Plebanos excipimus , quibus propter praelaturam duximus deferendum , ut non teneantur Matutinis quotidie interesse : qui tamen propter curam animarum ratione praelaturæ ad servitium Dei magis se noverint obligatos* . Dalle quali parole s'inferisce , che i Piovani al finir del Sec. XIII erano i principali nella cura , e in ciò Superiori agli altri del Capitolo ; e che per questo aveano *Praelaturam* sopra tutti . Per conseguenza quando i nostri Sinodi prescrivono , che in certe occasioni i Cherici contravenienti *corrigantur a suo praelato* , ciò debbe intendersi del Piovano . La cura dell'anime era *ratione praelaturæ* , e però si vede , che in mancanza del Piovano doveva essa amministrarsi dal Sacerdote maggiore . Quindi tante volte inculcata l'Idoneità da' Prelati e Decreti nei Titolati , e bene ancora si sente da quell'espressione , che dovendo i Capitoli aver un Capo , a questo pure commettevasi la principal sollecitudine dell'anime .